DIPARTIMENTO WELFARE E NUOVI DIRITTI
Settore Politiche Previdenziali

SCHEDA DI LETTURA:

I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA LEGGE DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ PER FAVORIRE L'EQUITÀ E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 247

ASPETTI PREVIDENZIALI

a cura di
Rita Cavaterra
Maria Rita Gilardi

Roma, 10 gennaio 2008

Premessa

La **legge del 24 dicembre 2007, n. 247** "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301, del 29 dicembre 2007) modifica alcune parti della legge 243/2004 (meglio conosciuta come legge Maroni):

- Articolo 1, commi 6 e 7 riguardanti i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti pubblici e privati, per le lavoratrici e i lavoratori autonomi; i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni di contributi;
- Articolo 1, commi 8, 18, 19: salvaguardie per lavoratrici e lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lavoratrici e lavoratori collocati in mobilità.

Pertanto la legge 243/2004 entra in vigore **dal 1° gennaio 2008** con le suddette modifiche. Sempre dal **1° gennaio 2008** entra in vigore la legge 247/2007.

La legge 247/2007 disciplina inoltre:

- il regime delle decorrenze (c.d. finestre) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento con 40 anni di contribuzione;
- il regime delle decorrenze (c.d. finestre) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento di vecchiaia;
- il regime delle decorrenze (c.d. finestre) per le lavoratrici e i lavoratori autonomi che accedono al pensionamento con 40 anni di contribuzione;
- il regime delle decorrenze (c.d. finestre) per le lavoratrici e i lavoratori autonomi che accedono al pensionamento di vecchiaia;
- i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità per le lavoratrici e i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
- il blocco dell'applicazione automatica (da subito) dei coefficienti di trasformazione e la costituzione di una Commissione per valutare e modificare i coefficienti;
- la razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali;
- l'applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali;
- la sospensione dell'indicizzazione delle pensioni superiori ad otto volte il minimo;
- i benefici per le lavoratrici e i lavoratori esposti all'amianto;
- le modifiche in materia di totalizzazione e di riscatto della laurea;
- l'aumento dell'aliquota contributiva delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS (parasubordinati) e le disposizioni riguardanti la gestione separata previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

I REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ E LE DECORRENZE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
(Commi 1, 2, 4 e 5)

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO (lavoratrici e lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni) **E MISTO** (lavoratrici e lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni)
PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI

Requisiti lavoratrici e lavoratori dipendenti pubblici e privati dal 1° gennaio 2008

Data di maturazione dei requisiti	Requisiti
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009	**58 anni di età e 35 anni di contribuzione**
dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010	**Quota 95 a partire da 59 anni di età quindi:** **59 + 36** **60 + 35**
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012	**Quota 96 a partire da 60 anni di età quindi:** **60 + 36** **61 + 35**
Verifica*	**Verifica***
dal 1 ° gennaio 2013	**Quota 97 a partire da 61 anni di età quindi:** **61 + 36** **62 + 35**

***La verifica dovrà effettuarsi entro il 30 settembre 2012.**

N.B. A nostro avviso, per il raggiungimento della quota, purché si sia in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Esempio: un lavoratore dipendente che al 31 luglio 2009 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e sei mesi ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009. Sappiamo che tale interpretazione è condivisa anche dall'INPS che per emanare la circolare applicativa è in attesa del parere del Ministero del lavoro.

Finestre per la decorrenza della pensione

Data di maturazione dei requisiti	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo semestre dell'anno (30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il secondo semestre dell'anno (31 dicembre)	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

N.B. Ricordiamo che le lavoratrici dipendenti - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 - possono accedere alla pensione di anzianità con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni, devono però optare per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (legge 243/2004, comma 9).
N.B. Decorrenza del trattamento pensionistico per il comparto scuola. Per quanto riguarda la decorrenza nel comparto scuola si applica la precedente normativa quindi: la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre. Per l'anno 2009, nel caso in cui si consegua il diritto a pensione entro il 31 dicembre dell'anno come riferimento valgono i requisiti previsti per il primo semestre.

DECORRENZE PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E NEL SISTEMA MISTO

Si prevede un impegno del governo **a stabilire entro il 31 dicembre 2011** il regime delle decorrenze per le lavoratrici e i lavoratori che accedono al pensionamento con 40 anni di contribuzione.

Nel frattempo per le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011 **si applicano le seguenti finestre:**

Finestre per la decorrenza della pensione

Perfezionamento del requisito dei 40 anni di contribuzione	57 anni entro il 30 giugno	57 anni entro il 30 settembre	Età inferiore a 57
Primo trimestre (31 marzo)	1° luglio dello stesso anno in cui si maturano i requisiti	1° ottobre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Secondo trimestre (30 giugno)	1° ottobre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti	1° ottobre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Terzo trimestre (30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Quarto trimestre (31 dicembre)	1° aprile dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti	1° aprile dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti	1° aprile dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

N.B. per il comparto scuola si conferma il regime vigente di decorrenza: comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ogni anno al 1° settembre).

Riportiamo qui di seguito le finestre **precedentemente** previste dalla legge 243/2004 (riforma Maroni):

Data di maturazione dei requisiti	**Data di decorrenza della pensione**
Entro il primo semestre dell'anno (30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti (lavoratrici e lavoratori con età pari o superiori a 57 anni entro il 31 dicembre)
Entro il secondo semestre dell'anno (31 dicembre)	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

DECORRENZE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, NEL SISTEMA RETRIBUTIVO, NEL SISTEMA MISTO E NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Si prevede un impegno del governo **a stabilire entro il 31 dicembre 2011** il regime delle decorrenze per le lavoratrici e i lavoratori che accedono al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiori a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

Nel frattempo per le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011- **con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti - si applicano le seguenti finestre:**

Finestre per la decorrenza della pensione

Data di maturazione dei requisiti	**Data di decorrenza della pensione**
Entro il primo trimestre dell'anno (31marzo)	1° luglio dello stesso anno in cui si maturano i requisiti
Entro il secondo trimestre dell'anno (30 giugno)	1° ottobre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti
Entro il terzo trimestre dell'anno (30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre)	1° aprile dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

N.B. per il comparto scuola si conferma il regime vigente di decorrenza: comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (ogni anno al 1° settembre).

N.B. Per quanto riguarda la questione, che da più giorni occupa la stampa, e cioè il fatto che al compimento dell'età pensionabile è legata la possibilità per i datori di lavoro di licenziare con decisione unilaterale i lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, facciamo presente che, a nostro avviso, la disciplina lavoristica deve essere adeguata a quella pensionistica. Il solo modo per farlo è un'interpretazione che assicuri ai lavoratori di non essere licenziati fino a quando non c'è l'esigibilità del trattamento di pensione.

I REQUISITI PER L' ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ E LE DECORRENZE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI AUTONOMI
(Commi 1, 2, 4 e 5)

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE
DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO (lavoratrici e lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni) **E MISTO** (lavoratrici e lavoratori che all'01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni)
PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI AUTONOMI

Dal 1° gennaio 2008

Requisiti lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all'Inps

Data di maturazione dei requisiti	Requisiti
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009	59 anni di età e 35 anni di contribuzione
dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010	Quota 96 a partire da 60 anni di età quindi: 60 + 36 61 + 35
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012	Quota 97 a partire da 61 anni di età quindi: 61 + 36 62 + 35
Verifica*	Verifica*
dal 1 ° gennaio 2013	Quota 98 a partire da 62 anni di età quindi: 62 + 36 63 + 35

***La verifica dovrà effettuarsi entro il 30 settembre 2012.**

N.B. A nostro avviso, per il raggiungimento della quota, purché si sia in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Esempio: un lavoratore autonomo che al 31 luglio 2009 abbia raggiunto l'età di 60 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e sei mesi ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009. Sappiamo che tale interpretazione è condivisa anche dall'INPS che per emanare la circolare applicativa è in attesa del parere del Ministero del lavoro.

Finestre per la decorrenza della pensione:

Data di maturazione dei requisiti	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo semestre dell'anno (30 giugno)	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il secondo semestre dell'anno (31 dicembre)	1° gennaio del secondo anno successivo alla maturazione dei requisiti

N.B. Ricordiamo che le lavoratrici autonome - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 - possono accedere alla pensione di anzianità con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni, devono però optare per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo (legge 243/2004, comma 9).

DECORRENZE PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE E PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI AUTONOMI NEL SISTEMA RETRIBUTIVO, NEL SISTEMA MISTO E NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Si prevede un impegno del governo **a stabilire entro il 31 dicembre 2011** il regime delle decorrenze per le lavoratrici e i lavoratori che accedono al pensionamento di anzianità con 40 anni di contribuzione o alla pensione di vecchiaia con età pari o superiori a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne.

Nel frattempo per le lavoratrici e i lavoratori che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011 – **con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti - si applicano le seguenti finestre:**

Finestre per la decorrenza della pensione:

Data di maturazione dei requisiti	**Data di decorrenza della pensione**
Entro il primo trimestre dell'anno (31 marzo)	1° ottobre dello stesso anno in cui si maturano i requisiti
Entro il secondo trimestre dell'anno (30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il terzo trimestre dell'anno (30 settembre)	1° aprile dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre)	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

Riportiamo qui di seguito le finestre **precedentemente** previste dalla legge 243/2004 (riforma Maroni) per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione:

Data di maturazione dei requisiti	**Data di decorrenza della pensione**
Entro il primo semestre dell'anno (30 giugno)	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il secondo semestre dell'anno (31 dicembre)	1° gennaio del secondo anno successivo alla maturazione dei requisiti

SALVAGUARDIE
(commi 2 e 6)

- **Continuano ad applicarsi** le disposizioni in materia di **pensioni di anzianità** della normativa vigente prima della entrata in vigore della legge 247/2007:

    - alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2007. I requisiti di accesso previsti dalla legge 247/2007 si applicano infatti a partire dal 1° gennaio 2008;

    - alle lavoratrici e ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 20 luglio 2007 (ricordiamo che la norma prima della modifica prevedeva la salvaguardia per le lavoratrici e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° marzo 2004);

    - a 5.000 lavoratrici e lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 e che maturano i requisiti durante il periodo di fruizione della indennità di mobilità. Ricordiamo che la legge 243/2004 prevede inoltre la salvaguardia per 10.000 lavoratrici e lavoratori in mobilità sulla base di accordi stipulati anteriormente al 1° marzo 2004. Viene quindi ampliata, di 5.000 unità, la platea di riferimento: 10.000 lavoratrici e lavoratori collocati in mobilità nelle aree del Mezzogiorno previsti dalla legge 243/2004 e 5.000 lavoratrici e lavoratori aggiunti dalla legge 247/2007 collocati in mobilità su tutto il territorio nazionale.

- **Inoltre** il governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dal 1° gennaio 2008 uno o più decreti legislativi con lo scopo di estendere l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento ai regimi e alle gestioni pensionistiche che prevedono requisiti diversi da quelli previsti dalla legge 247/2007. Nell'attuare la delega il governo dovrà tenere conto delle peculiarità e delle esigenze dei settori di attività in particolar modo per quanto riguarda le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate. **Quindi sino all'attuazione** dei decreti legislativi continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE USURANTI (comma 3)

Per quanto riguarda i requisiti di accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici e i lavoratori impegnati in lavori usuranti è prevista una apposita delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro tre mesi dal 1° gennaio 2008.

Il governo dovrà tener conto nell'emanare i decreti legislativi dei seguenti principi e criteri direttivi:

- **Requisiti**: requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto (non inferiore ai 57 anni); requisito minimo di anzianità contributiva 35 anni;
- **Decorrenza** delle pensioni: si applicano le finestre previste dall'articolo 1, comma 6, lettere c) e d) della legge 243/2004 (vedi finestre a pag.4);
- **Platea delle lavoratrici e dei lavoratori:**
    - impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministero del lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi);
    - dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66;
    - addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
    - conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone.
- **Periodo**: occorre aver svolto le attività sopra elencate:
    - nel **periodo transitorio:** per un minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
    - a **regime:** per un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa.
- **Documentazione**: stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa che attestino l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; disciplinare il procedimento accertativo attraverso la verifica ispettiva.
- **Sanzioni**: prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio per

omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione e per comunicazioni non veritiere (sanzione pari al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte) agli uffici competenti.

- **Risorse**: nell'attuare i decreti legislativi occorre tenere a riferimento le risorse stanziate in un apposito Fondo: 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 a decorrere dal 2013.
- **Monitoraggio delle domande presentate**: prevedere – nel caso di scostamento rispetto alle risorse finanziarie – la comunicazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al Ministro dell'economia e delle finanze al fine di presentare una relazione al Parlamento per l'adozione di iniziative legislative.

ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

(lavoratrici e lavoratori neo-assunti all'01/01/1996)

(comma 2)

Per l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni si applicano i requisiti di età anagrafica prima descritti (vedi pag.4 e pag.8), sia con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi. Poiché nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata appunto pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata, a nostro avviso, per le decorrenze (c.d. finestre) deve farsi riferimento a quelle previste per la pensione di vecchiaia (pag.6 e pag.9).

Ricordiamo che la legge 243/2004 (riforma Maroni) prevede per il sistema contributivo l'accesso al pensionamento di vecchiaia con un requisito anagrafico pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. La stessa legge 243/2004 ha, inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

(commi 12, 13, 14, 15 e 16)

Si prevede la costituzione – con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – di una Commissione composta da dieci esperti del governo e delle parti sociali. Esperti indicati: 2 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 2 dal Ministero dell'economia e delle finanze, 6 dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

SCOPO E COMPITI DELLA COMMISSIONE

- Proporre modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione che tengano conto:

  - **delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie;**

  - **dell'incidenza che hanno i percorsi lavorativi anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi e politiche attive che favoriscano il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60% con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;**

  - **delle diverse aspettative di vita connesse al tipo di attività svolta.**

- Valutare nuove possibili forme di flessibilità di accesso al pensionamento nel sistema contributivo. Riportiamo qui di seguito i requisiti anagrafici previsti dalla legge 335/1995 (Dini) e quelli previsti dalla legge 243/2004 (Maroni):

Requisiti previsti dalla Legge 335/1995 (Dini)	**Requisiti previsti dalla Legge 243/2004 (Maroni) dal 1° gennaio 2008**
Requisito anagrafico **flessibile**: • da 57 a 65 anni sia per gli uomini che per le donne	Requisito anagrafico **fisso e obbligatorio**: • 60 anni per le donne e 65 per gli uomini

TEMPI

La commissione dovrà terminare i lavori entro il 31 dicembre 2008 al fine di evitare a partire dal 1° gennaio 2010 l'applicazione automatica dei coefficienti individuati dal nucleo di Valutazione della spesa previdenziale qui di seguito riportati:

Legge 335/1995

Età	Coefficienti
57	4,720
58	4,860
59	5,006
60	5,163
61	5,334
62	5,514
63	5,706
64	5,911
65	6,136

Ipotesi nucleo di Valutazione delibera n.9 luglio 2006

Età	Coefficienti
57	4,419
58	4,538
59	4,664
60	4,798
61	4,940
62	5,093
63	5,257
64	5,432
65	5,620

RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Il coefficiente di trasformazione è rideterminato ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre ogni 10 anni è prevista la verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (commi 7, 8, 9, 10 e 11)

Per gli enti previdenziali pubblici è prevista la creazione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa attraverso le gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. Per la razionalizzazione degli enti previdenziali e assicurativi il governo presenterà – entro un mese dal 1° gennaio 2008 – un piano industriale che dovrà garantire un risparmio di 3,5 miliardi di euro nell'arco di un decennio.

Solo nel caso in cui non si conseguano i risparmi previsti si procederà a decorrere dal 1° gennaio 2011 ad un aumento dell'aliquota contributiva riguardante tutte le gestioni previdenziali (lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi) dello 0,09%. Le modalità per l'accertamento del risparmio saranno definite con un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER GLI ISCRITTI ED I PENSIONATI DEI FONDI SPECIALI (commi 17 e 18)

Si prevede una delega legislativa entro dodici mesi dal 1° gennaio 2008 per introdurre un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel fondo pensione lavoratori dipendenti (dirigenti di aziende ex INPDAI; telefonici; elettrici; autoferrotranvieri) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Lo scopo è quello di contribuire al riequilibrio del Fondo.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Nel determinare l'importo del contributo il Governo dovrà seguire i seguenti criteri:

- il contributo dovrà essere limitato nell'importo e nella durata;
- l'ammontare dovrà essere rapportato al periodo di iscrizione precedente all'armonizzazione attuata ai sensi della legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata sulla base di parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

SOSPENSIONE DELL'INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI SUPERIORI AD OTTO VOLTE IL MINIMO (comma 19)

Non viene concessa, per il 2008, la rivalutazione automatica delle pensioni ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica l'aumento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

BENEFICI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (commi 20, 21 e 22)

Per le lavoratrici e i lavoratori che hanno presentato all'Inail la domanda, entro il 15 giugno 2005, per il riconoscimento dei benefici previdenziali amianto si riconosce la validità delle certificazioni già rilasciate dall'Istituto. Il riconoscimento dei benefici si riferisce ai periodi di attività svolta con l'esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e comunque non oltre il 2 ottobre 2003 e riguarda le aziende già individuate negli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il diritto ai benefici previdenziali **spetta solo** alle lavoratrici e ai lavoratori che non siano già titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.

Le modalità di attuazione della presente norma saranno stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal 1° gennaio 2008.

TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
(comma 76)

Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto:

- viene ridotto il limite minimo di anzianità contributiva previsto, dal decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 42, per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni: **da 6 anni a 3 anni.**

Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo:

- vengono eliminate le previsioni normative che limitavano la possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Quindi sarà possibile cumulare tutti i contributi versati **anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.**

IL RISCATTO DEL PERIODO DI LAUREA
(commi 77 e 78)

Vengono apportate delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184 quali:

per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retributivo o misto si prevede:

- la possibilità di pagare il riscatto in dieci anni senza interessi (120 rate mensili) **per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008**.

Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributivo si prevede:

- la possibilità di pagare l'importo in 10 anni senza interessi (120 rate mensili) **per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008**.

- la possibilità di riscattare i periodi di laurea **anche se non si è svolta ancora nessuna attività lavorativa e quindi non si ha nessun contributo previdenziale versato.** Il contributo viene versato all'INPS e rivalutato con riferimento alla data della domanda secondo le regole del sistema contributivo. Successivamente il montante maturato viene trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale è iscritto. L'importo da pagare è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 1990 n.233 (si riferisce al livello minimo imponibile previsto per il versamento dei contributi previdenziali delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti. L'importo può essere pagato anche dai genitori o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora non percepisca un reddito personale tassabile. Il contributo è fiscalmente **detraibile** dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulta fiscalmente a carico nella misura del 19% dell'importo stesso mentre è **deducibile** dall'interessato.

- **la validità** dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEI PARASUBORDINATI
(iscritti alla gestione separata)
(commi 79 e 80)

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti **solo** nella gestione separata a partire dal 1° gennaio 2008 sono applicate, ai fini pensionistici, le seguenti aliquote contributive:

Anno	Aliquota contributiva
2008	24%
2009	25%
A decorrere dal 2010	26%

Mentre **per i rimanenti iscritti** alla gestione separata (lavoratrici e lavoratori già pensionati o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie) l'aliquota contributiva dal 1° gennaio 2008 è pari al 17%.

Corrispondentemente viene incrementata l'aliquota per il calcolo delle prestazioni.

Per le aliquote contributive **della gestione separata dei giornalisti italiani**, nel rispetto dei principi di autonomia - è prevista l'approvazione di apposite delibere al fine di modificare la struttura della contribuzione e il riparto della stessa tra lavoratori e committenti ed applicare in modo graduale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, aliquote non inferiori a quelle previste per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui sopra.